REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI PER L'ARCHITETTURA E IL DISEGNO INDUSTRIALE ARTEC
(emanato con decreto rettorale 17 dicembre 2020 n. 595)

INDICE

Articolo 1 *(Oggetto del regolamento)*
Articolo 2 *(Attività e finalità di Artec)*
Articolo 3 *(Referenti)*
Articolo 4 *(Il direttore scientifico)*
Articolo 5 *(Il comitato scientifico)*
Articolo 6 *(Il responsabile tecnico)*
Articolo 7 *(Norme finali)*

TORNA ALL'INDICE

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI PER L'ARCHITETTURA E IL DISEGNO INDUSTRIALE ARTEC

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Archivio delle tecniche e dei materiali per l'architettura e il disegno industriale Artec;
2. Artec è un'articolazione del dipartimento di Culture del Progetto dell'Università Iuav di Venezia e ha sede presso il Cotonificio veneziano, a Venezia.

Articolo 2
(Attività e finalità di Artec)

1. Artec è una struttura per la ricerca e la didattica che si occupa di raccogliere, catalogare e rendere disponibili a studenti e professionisti esempi di materiali, prodotti e tecniche innovative per la costruzione del progetto di architettura e del disegno industriale;
2. Le finalità di Artec sono:
a) fornire supporto scientifico e tecnico alla ricerca e alla didattica di ateneo;
b) raccogliere informazioni sui materiali di base e sui prodotti edilizi presenti sul mercato italiano, per evidenziarne la percezione fisica e "materica" (forme, dimensioni, tessiture superficiali, assemblaggi, modalità di posa in opera ecc.);
c) raccogliere, ordinare e conservare la documentazione tecnica (cataloghi, dépliant, manuali, materiale informativo - su carta, CD/DVD e/o riferimenti a siti web) sui prodotti per la costruzione e il design, sui loro dettagli costruttivi fondamentali, sulle modalità di impiego, di posa e di assemblaggio
d) offrire servizi ad aziende e utilizzatori che vanno dalla classificazione di materiali e componenti, alla loro caratterizzazione fino alla loro utilizzazione;
e) promuovere nel territorio la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, rapportandola a una visione europea e internazionale volta all'innovazione;
f) collaborare con le imprese e con enti culturali e di ricerca, locali, nazionali, europei, contribuendo al trasferimento di conoscenze tra mondo della ricerca scientifica e società civile;
g) sviluppare attività e ricerche interdisciplinari con altri laboratori, enti, istituzioni accademiche e di ricerca;
h) divulgare i risultati della ricerca scientifica e in particolare quelli dei propri studi e ricerche.

Articolo 3
(Referenti)

Sono referenti di Artec: il direttore scientifico, il vice-direttore, il responsabile tecnico e il comitato scientifico.

Articolo 4
(Il direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico di Artec è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, su proposta del dipartimento. È scelto tra i professori e ricercatori di settori disciplinari compatibili con le finalità scientifiche del laboratorio. Il direttore scientifico resta in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. Il direttore scientifico:
a) provvede alla realizzazione di specifici programmi di ricerca e di altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca, all'attuazione di convenzioni e accordi con soggetti pubblici o privati;
b) individua le strategie d'intervento verso il mondo esterno, definendo lo scenario delle possibili relazioni anche con particolare riferimento all'attività convenzionale e ai programmi di ricerca nazionali ed europei;
c) propone il piano degli investimenti e il piano delle attività di Artec;
d) è garante della qualità dei risultati prodotti dal laboratorio;
e) designa il vice-direttore che in sua assenza svolge tutte le funzioni a lui assegnate;
f) presiede e convoca il comitato scientifico di Artec;
g) collabora con i direttori di sezione del dipartimento per la predisposizione di un programma di sviluppo delle attività, individuando, con i direttori scientifici degli altri laboratori, le attività comuni e trasversali;

TORNA ALL'INDICE

h) entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al consiglio di dipartimento una relazione, condivisa con il comitato scientifico, sullo stato dell'arte del programma di attività e sull'avanzamento dello sviluppo del Laboratorio e sulle proposte per gli anni successivi;
i) individua gli eventuali esperti di alta qualificazione da proporre al dCP per l'inserimento nel comitato scientifico di Artec.

Articolo 5
(Il comitato scientifico)

1. Il comitato scientifico si compone di almeno 6 membri, tra i quali il direttore scientifico, il vice-direttore scientifico, il responsabile tecnico, almeno 3 docenti afferenti al laboratorio, esperti di alta qualificazione in numero non superiore a due. Il comitato è nominato dal direttore di dipartimento, sentito il direttore scientifico del laboratorio, e resta in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del mandato del direttore scientifico.
2. Il comitato scientifico
a) assiste il direttore scientifico nello svolgimento dei suoi compiti, sia nell'organizzazione e programmazione delle attività in convenzione e conto terzi, per la ricerca scientifica e per la didattica, sia nello stabilire gli obiettivi e gli indicatori per garantire il miglioramento delle prestazioni;
b) esamina il piano degli investimenti del laboratorio e il piano annuale delle attività;
c) propone le eventuali modifiche al regolamento del laboratorio da sottoporre al dipartimento.

Articolo 6
(Il responsabile tecnico)

1. Il responsabile tecnico di Artec è nominato dal direttore generale dell'Università Iuav, secondo quanto disposto dal CCNL del comparto Università e del CCI dell'Università Iuav di Venezia. È individuato sulla base dell'affinità tra la sua formazione e qualifica scientifica precedente l'incarico e l'attività del laboratorio.
2. Il responsabile tecnico fa parte del comitato scientifico ed è responsabile della gestione tecnica delle risorse affidate, della realizzazione degli obiettivi assegnati, della gestione e coordinamento delle risorse strumentali e umane e coordina e sovrintende le attività tecniche del laboratorio.

Articolo 7
(Norme finali)

Per quanto non definito e previsto nel presente regolamento, si applicano lo statuto dell'Università Iuav di Venezia, il regolamento di funzionamento del dipartimento di Culture del Progetto e gli altri regolamenti di ateneo.